



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 DEL 15 dicembre 2022

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO CONTESTUALE EX ART. 238 L.R. N. 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI POLO SOCIOSANITARIO CARATTERIZZATO DA DUE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI DI 80 + 80 POSTI LETTO E DA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI - PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. N. 10/2010 -ESCLUSIONE

L'anno 2022 il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 14:00 nella sala consiliare, si è riunita la Giunta Comunale, previa convocazione dei Sig.ri:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	TACCOLA ANDREA	X	
3	BERTINI VALENTINA	X	
4	FRANCHI FABIOLA	X	
5	FILIPPI JURI	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco Ferrucci Matteo.

Partecipa il Dott. Giacomo Minuti , ViceSegretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto di Consiglio Comunale n.11 del 23.03.2005, esecutivo, è stato approvato il Piano Strutturale comunale;
- con atto di Consiglio Comunale n.25 del 7.3.2008, esecutivo, è stato approvato il Regolamento urbanistico comunale e con atto C.C. n. 14 del 03.03.2014 è stata approvata successiva variante generale;
- con Delibera di Consiglio Comunale di Calci n.48 del 29/08/2019 e successiva delibera di Consiglio Comunale di Vicopisano n.76 del 30/09/2019 è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale di Calci e Vicopisano i sensi degli artt. 14, 16 e 17 della L.R. 65/2014, dell'art. 5 della L.R. 10/2010 e degli artt. 20, 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR;
- l'avvio del procedimento di cui sopra è stato successivamente integrato con con delibere di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2020 (Calci) e n. 11 del 04/03/2020 (Vicopisano);
- con Delibera di Consiglio Comunale di Calci n. 14 del 19/03/2020 (Calci) e successiva delibera di Consiglio Comunale di Vicopisano n. 28 del 21/04/2020 (Vicopisano) i due comuni hanno avviato il procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale di Calci e Vicopisano ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 della L.R. 65/2014, dell'art. 5 della L.R. 10/2010 e degli artt. 20, 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR;
- con Delibera di Consiglio Comunale di Calci n. 50 del 27/10/2022 (Calci) e successiva delibera di Consiglio Comunale di Vicopisano n. 46 del 27/10/2022 (Vicopisano) i due comuni hanno adottato il Piano Strutturale Intercomunale di Calci e Vicopisano ai sensi degli artt. 19 e 23 della L.R. 65/2014;
- con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 che prevede l'attuazione di una variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di due Residenze Sanitarie Assistenziali per un totale di 160 posti letto localizzata in un'area fuori dal perimetro del territorio urbanizzato;

Viste e richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n.72 del 29/06/2022, esecutiva, recante: “Indirizzi circa la predisposizione degli atti necessari all'approvazione di variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico contestuale ex art. 238 l.r. n. 65/2014 per la realizzazione di polo sociosanitario caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di 80 + 80 posti letto e da servizi semiresidenziali e domiciliari”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 07.07.2022, esecutiva, con la quale è stato avviato, sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014, il procedimento di formazione di variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico vigenti ex art. 238 L.R. n. 65/2014 finalizzata alla realizzazione di polo sociosanitario caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di 80 + 80 posti letto e da servizi semiresidenziali e domiciliari e, contestualmente, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 22 L.R. n. 10/2010;

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento ha provveduto a trasmettere il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni nei termini stabiliti di trenta giorni;

- sono pervenuti i pareri e i contributi dei seguenti soggetti: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Terna Rete Italia; Comune di Bientina; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno; ARPAT; Provincia di Pisa; Geofor; Regione Toscana – Direzione Urbanistica;
- l'area oggetto di variante ricade all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, pertanto è stato attivato il procedimento di cui all'art. 25 della L.R. 65/14 nell'ambito del processo di formazione del PS e PO Intercomunali di Calci e Vicopisano con richiesta di convocazione della conferenza da parte del comune di Calci, in qualità di comune capofila, in data 30/05/2022. In data 01.08.2022 si è svolta la conferenza di copianificazione che, per la proposta di trasformazione oggetto della presente variante, si è espressa con parere favorevole.
- nell'ambito della conferenza di copianificazione sono pervenuti i contributi dei seguenti settori regionali: Forestazione Agroambiente (non pertinente con la variante in oggetto); Pianificazione e controlli in materia di cave (non pertinente con la variante in oggetto); Genio Civile Valdarno Inferiore; Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche;
- che sono stati, altresì, acquisiti i pareri preventivi dei seguenti enti gestori: e-distribuzione; Toscana Energia; Acque spa; Telecom, allegati alla Relazione di avvio del procedimento e della Provincia di Pisa Servizio Viabilità;
- che la Società della Salute ha espresso parere favorevole circa la realizzazione delle due strutture (acquisito al protocollo comunale al n. 3487 in data 18/03/2021);

Preso atto che il Garante dell'informazione e della partecipazione ha redatto il rapporto sull'attività svolta ai sensi dell'art. 38 comma 2 della L.R. 65/2014;

Visto il Provvedimento di verifica di assoggettabilità emesso dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. 10/2010 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che, tenuto conto del documento preliminare e dei contributi pervenuti, dispone l'esclusione dalla VAS della variante in oggetto, con l'indicazione di prescrizioni e raccomandazioni finalizzate ad evitare e prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L.s. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile viene omesso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del provvedimento di verifica di assoggettabilità emesso dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. 10/2010 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che, tenuto conto dei contributi pervenuti, dispone l'esclusione dalla VAS della variante in oggetto con l'indicazione di prescrizioni e raccomandazioni finalizzate ad evitare e prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;
- 2) Di dare atto che le prescrizioni e raccomandazioni indicate nel documento di cui al punto 1) saranno recepite in via preliminare nei documenti progettuali di variante oggetto di adozione o inserite come condizioni alla trasformazione nella scheda norma del comparto oggetto di variante;
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del comune ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. n. 22/2010;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, dopo aver effettuato una separata ed unanime votazione;
- 5) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento i Servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva competenza;
- 6) Di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari a norma dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ferrucci Matteo

IL VICESEGRETARIO

Dott. Giacomo Minuti

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.



Comune di Vicopisano

Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico contestuale ex art. 238 L.R. n. 65/2014 per la realizzazione di polo socio sanitario caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di 80 + 80 posti letto e da servizi semiresidenziali e domiciliari

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 22 L.R. n. 10/2010 e dell'art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.e ii.

**Provvedimento di verifica di assoggettabilità
alla VAS - Esclusione**

Ami

Samuel dePaul

9

In data 1 dicembre 2022 i sottoscritti Arch. Francesca Banchetti, Ing. Arch. Emanuele Leporelli, Ing. Arch. Andrea Pierotti, in qualità di membri dell'Autorità competente ai fini dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto, nominati con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 29.06.2022 si sono riuniti presso la sede del Comune di Vicopisano, al fine di emettere il provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii.

Preso atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 07.07.2022, esecutiva, è stato avviato, sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014, il procedimento di formazione di variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico vigenti ex art. 238 L.R. n. 65/2014 finalizzata alla realizzazione di polo socio-sanitario caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di 80 + 80 posti letto e da servizi semiresidenziali e domiciliari e, contestualmente, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 22 L.R. n. 10/2010;
- l'area oggetto di variante ricade all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, pertanto è stato attivato il procedimento di cui all'art. 25 della L.R. 65/14 nell'ambito del processo di formazione del PS e PO Intercomunali di Calci e Vicopisano con richiesta di convocazione della conferenza da parte del comune di Calci, in qualità di comune capofila, in data 30/05/2022. In data 01.08.2022 si è svolta la conferenza di copianificazione che, per la proposta di trasformazione oggetto della presente variante, si è espressa con parere favorevole.
- il Responsabile del Procedimento in data 09.08.2022 ha trasmesso il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni e sono pervenuti i pareri e i contributi dei seguenti soggetti: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Tema Rete Italia; Comune di Bientina; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno; ARPAT; Provincia di Pisa; Geofor; Regione Toscana – Direzione Urbanistica;
- nell'ambito della conferenza di copianificazione sono pervenuti i contributi dei seguenti settori regionali: Forestazione Agroambiente (non pertinente con la variante in oggetto); Pianificazione e controlli in materia di cave (non pertinente con la variante in oggetto); Genio Civile Valdarno Inferiore; Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche;
- sono stati acquisiti i pareri preventivi dei seguenti enti gestori: e-distribuzione; Toscana Energia; Acque spa; Telecom, allegati alla Relazione di avvio del procedimento e della Provincia di Pisa Servizio Viabilità.
- è stata data attuazione al Programma delle Attività di Informazione e Partecipazione approvato con la Relazione di Avvio del Procedimento tramite: la predisposizione sul sito istituzionale del comune della pagina web del garante dove sono stati pubblicate le deliberazioni di avvio del procedimento e la relativa documentazione allegata, la sintesi dei contenuti propri dei piani e il programma delle attività di informazione e partecipazione come definiti al momento dell'avvio del procedimento quale documento di introduzione al processo partecipativo; il calendario delle iniziative ed il costante aggiornamento delle attività in itinere; gli avvisi per l'inoltro di contributi partecipativi e successivamente, il rapporto sull'attività svolta di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale 65/2014; la diffusione delle notizie anche attraverso i consueti canali informativi degli enti: sito web, reti social, comunicati stampa; l'organizzazione di incontri presso i residenti della località Guerrazzi e di un incontro pubblico in data 21.09.2022 finalizzato alla esposizione del progetto da parte di tecnici e amministratori e soprattutto alla raccolta di interventi e contributi da parte dei partecipanti.

Richiamato il documento preliminare approvato con la sopra citata delibera di Consiglio comunale;



Considerato che la variante in oggetto è sottoposta a preventiva valutazione di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), effettuata dall'autorità competente, ai sensi della L.R.T. n. 10/2010 - art. 5 bis comma 3 in combinato con l'art. 5 comma 3 lett. b) in quanto comporta una modifica minore degli atti di governo del territorio vigenti. La procedura verifica di assoggettabilità alla V.A.S. è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 e consente di valutare l'esclusione della variante dal procedimento di V.A.S. nel caso in cui gli impatti sull'ambiente non risultino significativi.

Preso atto che sono pervenuti al Comune i seguenti contributi che si allegano alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale:

Ente	Note	Contributo
Regione Toscana Direzione urbanistica e politiche abitative – Settore Pianificazione del territorio	Prot. 15887/2022	Evidenzia che: l'area oggetto della Variante urbanistica non è interessata da vincoli paesaggistici, di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004; il territorio comunale di Vicopisano ricade nella Scheda d'Ambito n. 08 – Piana di Livorno-Pisa-Pontedera del PIT-PPR. Riporta le direttive della disciplina d'uso della Scheda d'Ambito n. 08 che potrebbero trovare attuazione nella Variante urbanistica, al fine di dimostrarne la conformità al PIT-PPR (in uno specifico paragrafo) in ottemperanza dell'art. 4 co.2, let. d) e art. 5 dell'Accordo Mibact-Regione Toscana del 17/05/2018; essendo la Variante urbanistica in oggetto una variante agli strumenti urbanistici generali non conformati al PIT-PPR, la stessa non dovrà essere sottoposta alla Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR e la valutazione di coerenza al PIT-PPR sarà quindi condotta nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario di cui agli artt. 17-19 della L.R. 65/2014. Raccomanda pertanto, in fase di adozione, la redazione di uno specifico paragrafo/elaborato che affronti il tema della coerenza della Variante urbanistica con il PIT-PPR, indispensabile per la verifica di conformità con gli obiettivi, le direttive, ed eventuali prescrizioni d'uso del PIT-PPR medesimo.
Regione Toscana Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche	Pervenuto nell'ambito della conferenza di copianificazione a supporto del PS e PO intercomunali	<u>Componente qualità dell'aria</u> : evidenza che, con Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015, è stata effettuata la zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Il Comune di Vicopisano non presenta criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e non è, pertanto, tenuto all'elaborazione dei Piani di Azione Comunale (PAC). Dovrà comunque garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente. Richiama la deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 con la quale Il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) ed evidenzia che occorre rispettare le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione", riportando in particolare l'art. 10 "Indirizzi per gli strumenti delle pianificazioni territoriale ed urbanistica". Segnala, inoltre, che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono. In tal senso sono state emanate specifiche Linee Guida ed un'applicazione web https://servizi.toscana.it/RT/statistichedimanche/piante/ dove, una volta inseriti i parametri costruttivi in base alle proprie problematiche/necessità vengono restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

Componente energia: riassume lo scenario di natura energetica e le normative di riferimento con cui lo strumento urbanistico dovrà confrontarsi. Evidenzia alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale quali: prescrizioni minime di efficienza energetica per nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento delle Direttive UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e conseguente rispetto dei requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005; obblighi di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici in caso di nuovi edifici e ristrutturazioni: rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 192/2005 art. 4 comma 1bis (comma inserito dal d.lgs. 48/2020), che ha riscritto le prescrizioni di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli; prescrizioni minime di fonti rinnovabili, definite dal Dlgs 199/2021 art.26 e dal corrispondente Allegato 3, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti. Ricorda anche che, con l'approvazione del PRQA in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni vigono specifici divieti sugli impianti termici civili alimentati a biomassa. Il contributo fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Componente rumore: non vengono fornite specifiche da rispettare se non l'adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 7 della L.R. 89/98 in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali con il piano di classificazione acustica secondo gli indirizzi dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

Componente radiazioni non ionizzanti e ionizzanti: non vengono fornite specifiche da rispettare se non il rispetto della normativa vigente. Raccomanda azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni quali l'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e la protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato.

Componente rifiuti: evidenzia che gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con i contenuti del PRB approvato con D.C.R. n.94 del 08.11.2014 e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso; con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud; con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Componente risorse idriche: richiama la normativa vigente - L.R. 41/2018; - L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c; - D.P.G.R. 9/02/2007 n. 2/R - D.C.R. 25/01/2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta: • I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a: - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile; - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico; - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione; - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente

		<p>idro esigenti, la realizzazione di reti duali; - imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera; - prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.</p>
<p>Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Ufficio di Pisa</p>	<p>Pervenuto nell'ambito della conferenza di copianificazione a supporto del PS e PO intercomunali</p>	<p>Segnala la necessità, nelle successive fasi pianificatorie, di adeguarsi agli approfondimenti richiesti dal DPGR 5/R/2020 e dalla LR 41/2018, rispetto al nuovo quadro conoscitivo in aggiornamento attraverso gli studi a supporto dei nuovi strumenti di pianificazione intercomunali (Piano Strutturale e Piano Operativo). Sempre in tale contesto dovranno inoltre essere analizzati ulteriori vincoli ambientali, tra cui quelli legati alla presenza del reticolo idrografico, di cui alla L.R. 79/2012, in relazione al rispetto delle aree di tutela dei corsi d'acqua sancito dall'art.3 della sopracitata L.R. n.41/2018. Per l'area oggetto di variante segnala la presenza di ampie aree a pericolosità P3, elevata, del PGRA attualmente vigente all'interno del comparto derivante dal recente aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità da alluvione dell'adiacente Comune di Bientina.</p>
<p>Regione Toscana Direzione sanità, welfare e coesione sociale</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Arpat</p>	<p>Prot. 14285/2022 n.</p>	<p>Chiede che Relazione di VAS sia integrata con le seguenti valutazioni: 1) la verifica di fattibilità di una specifica Variante al PCCA del Comune di Vicopisano al fine di rendere compatibile la classificazione acustica dell'area in esame con i criteri di cui al DPGR n.2/R/2014; 2) la relazione previsionale di clima acustico prevista dall'art. 8, comma 3, della L. n. 447/95 e dall'art. 12, comma 3, della L.R. n.89/98 e redatta da un TCA regolarmente iscritto nell'elenco nazionale ENTECA in conformità ai criteri di cui alla DGR n.857/2013, finalizzata in particolare alla verifica di compatibilità dei livelli di rumore attualmente presenti con i limiti normativi previsti per un ricettore sensibile (quelli del DPR n.142/2014 per le strade e quelli del PCCA per le altre sorgenti). Nel caso in cui, per il rispetto dei limiti, fosse necessario procedere con interventi di risanamento, dovrà essere riportata una descrizione dettagliata della tipologia, del dimensionamento e dei costi previsti dell'intervento (barriere, asfalti, ed eventuali interventi al ricettore da giustificare espressamente) come richiesto dall'Allegato B della DGR n.857/2013; al fine della stima del potere fonoisolante di facciata, dovrà essere valutata la conformità delle prestazioni di isolamento acustico dell'edificio verso i rumori esterni ai requisiti di cui al DPCM 5/12/97. 3) la verifica della possibilità di modificare il progetto edilizio al fine di ottimizzare l'orientamento, la forma, la distribuzione volumetrica dell'edificio in relazione alla limitazione dell'esposizione al rumore negli ambienti interni a destinazione sensibile; prevedere, comunque, che le destinazioni funzionali più sensibili al rumore siano localizzate nelle parti dell'edificio meno esposte al rumore stradale.</p>
<p>Azienda USL Toscana Nord Ovest - Distretto Pisa</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Società della Salute Zona Pisana</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Provincia di Pisa</p>	<p>Prot. n.</p>	<p>La Provincia di Pisa - Ufficio Ambiente e territorio fornisce un contributo o a carattere generale richiamando le</p>



	15268/2022	<p>indicazioni delle NTA del PTC idonee ad incrementare il quadro conoscitivo del PS e PO ai fini della coerenza e compatibilità con il Piano Provinciale. Nelle conclusioni evidenzia, in particolare, quanto segue: Il PTC, in ottemperanza alla legislazione vigente per il governo del territorio, persegue le finalità dello sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future. L'accertamento della fattibilità dei nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali andrà condotta tenendo conto dei seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) della insussistenza di alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché della prevenzione e del recupero del degrado ambientale e funzionale; 2) del fatto che in accordo con il PIT, le componenti significative del paesaggio agrario, in relazione alle risorse naturali e alla compresenza di fattori antropici, le aree di interesse ambientale, le aree della rete ecologica e le aree boscate rappresentano ambiti da preservare al fine di valorizzarne i caratteri e la specificità; 3) del soddisfacimento di verifiche di compatibilità della localizzazione di ogni nuovo intervento con la permanenza delle preesistenze, prendendo in considerazione azioni di trasformazioni possibili e soluzioni alternative di insieme valutando un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti. 4) della interrelazione tra Comuni limitrofi, al fine di valutare e supportare le implicazioni connesse alle previsioni pianificatorie per le possibili interazioni con le attività e funzioni preesistenti e future del Comune contermini; 5) delle criticità e vulnerabilità del territorio, dei suoi aspetti geomorfologici idraulici, paesaggistici in coerenza con i piani sovraordinati; tenuto conto che il territorio è bene un comune e qualsiasi azione di trasformazione dovrà essere subordinata a specifici studi di fattibilità valutando l'interrelazione con i comuni contermini interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni.
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno	Prot. n. 14314/2022	<p>Pervenuto contributo di competenza in ambito archeologico: per l'ambito archeologico non si rilevano significative criticità. Ricorda che, ai fini della realizzazione dell'opera, dovrà essere attivato il Procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 D.Lgs 50/2016). Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.</p>
Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale-Arno	Prot. n. 13650/2022	<p>Evidenzia che i comuni devono redigere gli strumenti urbanistici generali del territorio - e loro varianti- in coerenza con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei seguenti Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (compreso nel bacino dell'Arno), indicando gli indirizzi web dai quali scaricare i relativi contenuti.</p>




1. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA:

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA): in particolare evidenzia che tale piano è stato aggiornato nella seduta del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente con l'adozione (deliberazione n. 26) del nuovo Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Mappe e Disciplina di piano che sono pertanto attualmente efficaci). Segnala in particolare che l'area in oggetto ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa P1, media P2, elevata P3; pertanto, il Comune nella formazione della variante deve rispettare gli indirizzi di cui agli articoli 11/10/8 e le norme di cui agli articoli 11/9/7 delle norme del citato PGRA.

Piano Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti.

Ricorda che eventuali approfondimenti di quadro conoscitivo idraulico dovranno avvenire, con appositi procedimenti da attivarsi a cura del proponente la pianificazione, secondo quanto disposto dall'articolo 14 della Disciplina del PGRA e dall'Accordo tra Autorità di bacino e Regione Toscana approvato con DGRT 166 del 17/2/2020.

2. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA:

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente nell'intero bacino del fiume Arno per la sola parte geomorfologica. Ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (Progetto "PAI Dissesti geomorfologici") e che tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l'unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione, in sostituzione del vigente PAI. Con riferimento al PAI segnala, in particolare, che l'area in esame non ricade in aree classificate a pericolosità da frana. Rileva la necessità di verificare la coerenza del quadro conoscitivo del piano urbanistico in oggetto anche con il succitato Progetto PAI Dissesti geomorfologici adottato, ancorché non vigente.

3. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE:

Piano di Gestione delle Acque (PGA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016 e aggiornato nella seduta del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente con l'adozione (deliberazione n. 25) del nuovo Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.
Piano di Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015

Ricorda che Il Comune, ai fini della tutela delle acque, dovrà verificare la coerenza dello strumento urbanistico in oggetto con i citati Piani di bacino, in particolare secondo le seguenti indicazioni. Per l'area in esame il Piano di Gestione delle Acque individua la presenza di: - corpo idrico superficiale "CANALE EMISSARIO DI BIENTINA (FIUME SEREZZA NUOVA)", classificato in stato ecologico CATTIVO (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) ed in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al



<p>2027); - corpo idrico sotterraneo "DELLE CERBAIE E FALDA PROFONDA MULTISTRATO", classificato in stato quantitativo SCARSO (con obiettivo del mantenimento dello stato scarso) e stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027). La variante in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.</p>		<p>2027); - corpo idrico sotterraneo "DELLE CERBAIE E FALDA PROFONDA MULTISTRATO", classificato in stato quantitativo SCARSO (con obiettivo del mantenimento dello stato scarso) e stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027). La variante in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.</p>
<p>Consorzio 1 Toscana Nord</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Comuni confinanti (Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Calci, Cascina, Pontedera, San Giuliano Terme)</p>	<p>Prot. n. 14072/2022</p>	<p>Comune di Bientina: richiede che per i servizi che, in relazione alle richieste degli enti, debbono essere allacciati su pubblica via ricadente nel comune di Bientina, sia presentata manomissione di suolo pubblico; segnala che per effettuare l'allaccio su Via Don Falaschi dovranno essere attraversati terreni di proprietà privata e che risulta pertanto necessario acquisire, preventivamente alla richiesta di nulla osta di cui al punto precedente, le necessarie autorizzazioni del proprietario e presentare i necessari titoli abilitativi; per quanto riguarda lo scarico fuori fognatura, lo stesso dovrà essere realizzato in modo che non avvenga sul territorio del comune di Bientina né sul suolo né sulle acque superficiali; conferma i contributi già espressi in sede di conferenza di copianificazione, ovvero la necessità, attualmente già oggetto di indagine da parte del Comune di Vicopisano e della Provincia di Pisa, di analizzare e valutare le modalità di accesso più idonee della nuova struttura sanitaria sulla viabilità provinciale.</p>
<p>Corpo Carabinieri Forestali</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Agenzia del Demanio</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Università di Pisa</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Ordini e Collegi professionali</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>INU</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Propositure/Curie arcivescovili di Calci e Vicopisano</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Associazioni di Volontariato locali</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>WWF</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Legambiente - Pisa</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>Lipu</p>		<p>Non pervenuto</p>
<p>F.A.I.</p>		<p>Non pervenuto</p>




Italia Nostra		Non pervenuto
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi civili		Non pervenuto
Ass. Prov.le Invalidi Civili e Cittadini Anziani Unione Italiana Ciechi		Non pervenuto
Associazioni di categoria		Non pervenuto
A.I.T. 2 Basso Valdarno		Non pervenuto
A.T.O. Toscana Costa		Non pervenuto
Acque spa – Acquedotto e Fognature		Parere acquisito preliminarmente all'avvio del procedimento e allegato alla relazione di avvio del procedimento
GEOFOR		Evidenzia che l'area individuata è adeguata a ubicare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e detta indicazioni sulle modalità di collocazione e di svuotamento dei medesimi.
Retiambiente s.p.a.		Non pervenuto
ANAS		Non pervenuto
Ferrovie dello Stato Italiane		Non pervenuto
CPT		Non pervenuto
Enel		Parere acquisito preliminarmente all'avvio del procedimento e allegato alla relazione di avvio del procedimento
Toscana Energia spa – Settore Tecnico		Parere acquisito preliminarmente all'avvio del procedimento e allegato alla relazione di avvio del procedimento
Telecom		Parere acquisito preliminarmente all'avvio del procedimento e allegato alla relazione di avvio del procedimento
Soc. TERNA spa	Prot. n. 13760/2022	Comunica che nella zona non sono presenti linee elettriche di proprietà TERNA S.p.A. Tale segnalazione è riferita alle linee con tensione uguale o maggiore a 132.000 Volt.

Esaminata la documentazione di cui sopra e ritenuto, in relazione ai pareri e ai contributi pervenuti, di esprimere le seguenti raccomandazioni e prescrizioni ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. n. 10/2010 da recepire in via preliminare nei documenti progettuali di variante oggetto di adozione o a inserire come condizioni alla trasformazione nella scheda norma del comparto oggetto di variante, finalizzate ad evitare e prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:



10



Ente	Prescrizioni
Regione Toscana Direzione urbanistica e politiche abitative - Settore Pianificazione del territorio	<p>Prescrizioni da recepire nei documenti progettuali di adozione Redazione di uno specifico paragrafo/elaborato che affronti il tema della coerenza della Variante urbanistica con il PIT-PPR, indispensabile per la verifica di conformità con gli obiettivi, le direttive, ed eventuali prescrizioni d'uso del PIT-PPR medesimo. Prendere in esame le direttive della disciplina d'uso della Scheda d'Ambito n. 08 che potrebbero trovare attuazione nella Variante urbanistica come riportate nel contributo della regione.</p>
Regione Toscana Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche	<p>Condizioni alla trasformazione da inserire nella Scheda Norma <u>Componente qualità dell'aria:</u> in fase di progettazione/esecuzione dell'intervento rispettare le disposizioni prescrittive del Piano Regionale di Qualità dell'Aria Ambiente approvato con D.C.C. 18/07/2018, n. 72; privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono facendo riferimento alle Linee Guida e all'applicazione web https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinaniche/piante/. <u>Componente energia:</u> in fase di progettazione/esecuzione dell'intervento: rispetto dei requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005, in particolare: integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 192/2005 art. 4 comma 1bis (comma inserito dal d.lgs. 48/2020); rispetto delle prescrizioni minime di fonti rinnovabili, definite dal Dlgs 199/2021 art.26 e dal corrispondente Allegato 3; rispetto del PRQA in materia di divieti sugli impianti termici civili alimentati a biomassa. <u>Componente rumore:</u> si vedano le prescrizioni riferite al contributo ARPAT. <u>Componente radiazioni non ionizzanti e ionizzanti:</u> in fase di progettazione/esecuzione dell'intervento: si raccomandano azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon quali l'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali abitabili posti al piano terreno e la protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. <u>Componente rifiuti:</u> si vedano le prescrizioni riferite al contributo GEOFOR. <u>Componente risorse idriche:</u> in riferimento al rispetto della L.R. 41/2018 si vedano le prescrizioni riferite al contributo del Genio Civile; in riferimento al rispetto della L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c si vedano le prescrizioni riferite al contributo dell'ente gestore Acque spa; in riferimento al D.P.G.R. 9/02/2007 n. 2/R si prescrivono le seguenti condizioni alla trasformazione: in fase di progettazione/esecuzione: dovranno essere rispettati i requisiti finalizzati al contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli garantendo il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria; gli spazi pubblici e privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata saranno progettati e realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; è vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno; ai fini del risparmio idrico si prescrive l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile, quali sistemi di riduzione e regolazione della pressione e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare; in riferimento al rispetto della D.C.R. 25/01/2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque si richiamano le prescrizioni riferite al contributo dell'ente gestore Acque spa e si prescrivono le seguenti condizioni alla trasformazione: in fase di progettazione/esecuzione, l'inserimento di scarichi di water a doppia pulsantiera; prevedere inoltre la separazione della rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico rispetto a quella idropotabile anche tramite la realizzazione di idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque</p>





<p>Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Ufficio di Pisa</p>	<p>piovane.</p> <p><u>Prescrizioni da recepire nei documenti progettuali di adozione</u> Preliminarmente all'adozione della variante saranno depositate presso l'Ufficio del Genio Civile di Pisa le indagini geologiche, idrauliche e sismiche in adeguamento agli approfondimenti richiesti dal DPGR 5/R/2020 e dalla LR 41/2018. In riferimento alle aree perimetrate in P2 e P3 nell'ambito del PGRA si rappresenta che la relazione idraulica svolta a supporto della variante propone una variazione delle condizioni di pericolosità idraulica da PGRA classificando l'area in prevalente pericolosità P1 e il conseguente aggiornamento delle condizioni di pericolosità idraulica a seguito del mutato stato dei luoghi rispetto alla situazione presa in esame all'atto della redazione dello studio idrologico idraulico condotto dal Comune di Bientina e recepito dall'Autorità di Bacino. Nell'area in esame è stato infatti realizzato un intervento di sistemazione agricola a che ha portato ad una lieve modifica della morfologia e dell'andamento del piano campagna, con conseguente variazione delle condizioni di pericolosità dell'area.</p>
<p>Arpat</p>	<p><u>Prescrizioni da recepire nei documenti progettuali di adozione</u> L'adozione della previsione di variante è subordinata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la preventiva verifica di fattibilità di una specifica variante al PCCA del Comune di Vicopisano al fine di rendere compatibile la classificazione acustica dell'area in esame con i criteri di cui al DPGR n.2/R/2014. La verifica di fattibilità deve essere condotta in base all'analisi delle immissioni sonore prodotte dalle varie sorgenti presenti nell'area, delle destinazioni d'uso delle aree limitrofe e delle previsioni di sviluppo territoriale come deducibili dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune; la variante al PCCA dovrà seguire a procedura di cui all'art. 5 della L.R. 89/1998. - la produzione di una relazione previsionale di clima acustico prevista dall'art. 8, comma 3, della L. n. 447/95 e dall'art. 12, comma 3, della L.R. n.89/98 e redatta da un TCA regolarmente iscritto nell'elenco nazionale ENTECA in conformità ai criteri di cui alla DGR n.857/2013. La relazione deve essere finalizzata in particolare alla verifica di compatibilità dei livelli di rumore attualmente presenti con i limiti normativi previsti per un ricettore sensibile (quelli del DPR n.14/2/2014 per le strade e quelli del PCCA per le altre sorgenti). Si ricorda che nel caso in cui, per il rispetto dei limiti, fosse necessario procedere con interventi di risanamento, dovrà essere riportata una descrizione dettagliata della tipologia, del dimensionamento e dei costi previsti dell'intervento (barriere, asfalti, ed eventuali interventi al ricettore da giustificare espressamente) come richiesto dall'Allegato B della DGR n.857/2013; al fine della stima del potere fonoisolante di facciata, dovrà essere valutata la conformità delle prestazioni di isolamento acustico dell'edificio verso i rumori esterni ai requisiti di cui al DPCM 5/12/97. <p><u>Condizioni alla trasformazione da inserire nella Scheda Norma</u> In fase di progettazione dell'intervento si raccomanda la verifica della possibilità di modificare il progetto edilizio al fine di ottimizzare l'orientamento, la forma, la distribuzione volumetrica dell'edificio in relazione alla limitazione dell'esposizione al rumore negli ambienti interni a destinazione sensibile e di prevedere che le destinazioni funzionali più sensibili al rumore siano localizzate nelle parti dell'edificio meno esposte al rumore stradale.</p>
<p>Provincia di Pisa</p>	<p>Nessuna prescrizione. Si evidenzia che la verifica degli aspetti di cui ai punti da 1) a 5) è stata effettuata nell'ambito della conferenza di copianificazione che, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, verifica che le previsioni proposte siano conformi al PIT e</p>

	<p>che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti. Alla conferenza ha partecipato anche il Comune di Bientina in quanto confinante. La conferenza si è conclusa con parere favorevole.</p> <p>In relazione al punto 6) si rimanda alle indagini geologiche, idrauliche e sismiche elaborate a supporto della variante che saranno depositate presso l'Ufficio del Genio Civile di Pisa preliminarmente all'adozione.</p>
<p>Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno</p>	<p><u>Condizioni alla trasformazione da inserire nella Scheda Norma</u> Ambito archeologico - ai fini della realizzazione dell'opera, dovrà essere attivato il Procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 D.Lgs 50/2016) avvalendosi anche dello supporto conoscitivo elaborato per il Psi adottato. Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.</p>
<p>Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale-Arno</p>	<p><u>Prescrizioni da recepire nei documenti progettuali di adozione</u> Preliminarmente all'adozione della variante saranno depositate presso l'Ufficio del Genio Civile di Pisa le indagini geologiche, idrauliche e sismiche alle quali si demandano gli approfondimenti e le verifiche di coerenza con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (compreso nel bacino dell'Arno). In particolare per quanto attiene alla coerenza con il PGRA si rimanda a quanto già indicato rispetto al contributo del Genio Civile.</p>
<p>Comuni confinanti: Bientina</p>	<p><u>Prescrizioni da recepire nei documenti progettuali di adozione</u> Preliminarmente all'adozione si raccomanda di verificare la compatibilità degli accessi anche rispetto alla rotatoria di previsione nel piano operativo del Comune di Bientina recentemente adottato.</p> <p><u>Condizioni alla trasformazione da inserire nella Scheda Norma</u> Per i servizi che, in relazione alle richieste degli enti, debbono essere allacciati su pubblica via presentare richiesta di nulla osta per manomissione di suolo pubblico al comune interessato; in particolare, per l'allaccio su Via Don Falaschi acquisire, preventivamente alla richiesta di nulla osta di cui al punto precedente, le necessarie autorizzazioni del proprietario e presentare i necessari titoli abilitativi; per quanto riguarda lo scarico fuori fognatura, lo stesso dovrà essere realizzato in modo che non avvenga sul territorio del comune di Bientina né sul suolo né sulle acque superficiali.</p> <p>In relazione alle modalità di accesso più idonee della nuova struttura sanitaria sulla viabilità provinciale si evidenzia che le stesse sono state già esaminate dal Settore viabilità della Provincia di Pisa che ha dato un parere di massima favorevole. Si confermano pertanto le prescrizioni contenute nel parere già acquisito.</p>
<p>Acque spa – Acquedotto e Fognature</p>	<p><u>Condizioni alla trasformazione da inserire nella Scheda Norma</u> Si confermano le prescrizioni contenute nel parere preventivo già acquisito.</p>





GEOFOR	Condizioni alla trasformazione da inserire nella Scheda Norma Saranno previsti nella piazzola delle dimensioni 5 x 7,5 mt opportunamente recintata con cancelletto (dimensioni 1,20 mt) i seguenti contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: n° 5 RSU 1000 lt n° 2 Multimateriale 1000 lt n° 2 Carta 1000 lt n° 5 Organico 1000 lt Per lo svuotamento dei rifiuti il mezzo seguirà la viabilità interna con accesso all'Rsa dalla Strada Provinciale. Quanto sopra descritto salvo diversa specifica da parte dell'Amministrazione comunale.
Enel	Condizioni alla trasformazione da inserire nella Scheda Norma Si confermano le prescrizioni contenute nel parere preventivo già acquisito.
Toscana Energia s.p.a. Settore tecnico	Condizioni alla trasformazione da inserire nella Scheda Norma Si confermano le prescrizioni contenute nel parere preventivo già acquisito.
Telecom	Condizioni alla trasformazione da inserire nella Scheda Norma Si confermano le prescrizioni contenute nel parere preventivo già acquisito.
Soc. TERNA spa	Nessuna prescrizione.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale";
- La L.R.T. 12.02.2010 n. 10 e ss.mm.ii., "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- La L.R.T. 10.11.2014 n. 65 e ss.mm.ii., "Norme per il governo del territorio";

Tenuto conto dei contributi e dei pareri di massima espressi dai soggetti competenti in materia ambientale come sopra evidenziati e delle prescrizioni e raccomandazioni sopra espresse;

Visto che le osservazioni espresse dagli enti consultati si riferiscono ad adempimenti da effettuare prima dell'adozione della variante, in fase di rilascio del titolo autorizzativo o in fase di realizzazione dell'intervento;

Visto e richiamato altresì il documento preliminare e, in particolare, la valutazione degli impatti della variante sui sistemi e le misure di mitigazione proposte che qui si intendono integralmente riportati;

Visto, inoltre, che:

- la proposta di variante sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.A.S. comporta una modifica minore degli atti di governo del territorio vigenti che determina l'uso di piccole aree a livello locale;
- la proposta di variante non interessa siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica;
- la proposta di variante non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA, di cui agli allegati II, II bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, tenuto conto di quanto sopra, anche alla luce dei criteri di cui all'Allegato 1 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., che la variante in oggetto non

produca impatti significativi sull'ambiente;

In qualità di membri dell'autorità competente riteniamo di escludere dalla VAS la proposta di variante al Regolamento Urbanistico vigente denominata "Variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico contestuale ex art. 238 L.R. n. 65/2014 per la realizzazione di polo socio-sanitario caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di 80 + 80 posti letto e da servizi semiresidenziali e domiciliari " con le prescrizioni e raccomandazioni come sopra espresse, finalizzate ad evitare e prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

Vicopisano, 1 dicembre 2022




L'autorità competente:

Arch. Francesca Banchetti



Ing/Arch. Emanuele Leporelli



Ing/Arch. Andrea Pierotti



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

AI COMUNE DI VICOPISANO

Servizio 3 – Area Tecnica

comune.vicopisano@postacert.toscana.it

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di polo sociosanitario caratterizzato da due RSA e da servizi semiresidenziali e domiciliari in località Guerrazzi nel Comune di Vicopisano – Contributo.

Con riferimento alla nota del Comune di Vicopisano del 9/8/2022, prot. n. 13049 (assunta al protocollo di questo ente il 9/8/2022, prot. n. 6305) relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto;

Rilevata la competenza di questa Autorità di bacino per il procedimento di VAS in oggetto, ai fini della individuazione del quadro conoscitivo di riferimento per la tutela delle risorse acqua, suolo e sottosuolo;

Visto il documento preliminare reso disponibile da codesto ente e rilevato quanto segue:

- La proposta di variante prevede la realizzazione di due RSA di complessivi 80 posti letto cadauna, attuabile mediante un progetto di nuova costruzione di un edificio di elevata qualità architettonica e sanitaria specialistica, realizzato con sistemi altamente innovativi per rispondere alle esigenze sanitarie di persone non autosufficienti. Dal punto di vista urbanistico, l'area sarà destinata a spazi privati di interesse generale (attrezzature ricettive, ricreative, direzionali e commerciali (F4).
- non sono stati presi a riferimento correttamente gli strumenti della pianificazione di questa Autorità di bacino aventi efficacia per l'area in esame;

questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in corso, ricorda che ai sensi del D. Lgs 152/2006, art. 65 comma 4, i Comuni, enti competenti alla pianificazione urbanistica, devono redigere gli strumenti urbanistici generali del territorio -e loro varianti- in coerenza con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (compreso nel bacino dell'Arno), Piani consultabili sul sito ufficiale www.appenninosestentrionale.it e di seguito illustrati:

1. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA: Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA) e Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI).

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è previsto dalla direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni') ed è lo strumento di riferimento per la tutela del territorio da rischi idraulici e mira a costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Si evidenzia che tale piano, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 26) del nuovo **Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Mappe e Disciplina di piano che sono pertanto attualmente efficaci).

Il PGRA adottato è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262.

Per la U.O.M. Arno, oltre al PGRA è efficace anche il **Piano Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno**, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti. **Il PSRI è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=4848.**

Il Comune, ai fini della tutela idraulica del territorio, dovrà in particolare verificare la coerenza delle nuove previsioni e dei contenuti dello strumento urbanistico con i citati piani di bacino.

Con riferimento al **PGRA**, si segnala in particolare che l'area in oggetto **ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa P1, media P2, elevata P3**; pertanto, il Comune nella formazione della variante deve rispettare gli indirizzi di cui agli articoli 11/10/8 e le norme di cui agli articoli 11/9/7 delle norme del citato PGRA.

Si ricorda che eventuali approfondimenti di quadro conoscitivo idraulico dovranno avvenire, con appositi procedimenti da attivarsi a cura del proponente la pianificazione, secondo quanto disposto dall'articolo 14 della Disciplina del PGRA e dall'Accordo tra Autorità di bacino e Regione Toscana approvato con DGRT 166 del 17/2/2020. Il settore di questa Autorità di riferimento per l'aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico è l'Area Pianificazione e Tutela dal Rischio Alluvioni (dirigente: Ing. S. Franceschini).

2. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, e Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto "PAI Dissesti geomorfologici").

Il **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Arno**, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente nell'intero bacino del fiume Arno per la sola parte geomorfologica, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione e alla difesa del suolo da rischi geomorfologici (la parte relativa alla pericolosità idraulica del PAI è stata abolita e sostituita integralmente dal citato PGRA).

Si ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il **"Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica"** (Progetto "PAI Dissesti geomorfologici") e che tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

approvazione definitiva, costituirà l'unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione, in sostituzione del vigente PAI.

I suddetti piani di bacino per la tutela geomorfologica del territorio sono consultabili ai link:

- https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=3487 (PAI Arno)
- <https://geodataserver.appenninoseptentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=72f02517284e4c5ba2f8a5310eff44e1> (consultazione mappe pericolosità geomorfologiche)
- http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=5734 (Progetto PAI Dissesti)

Il Comune, ai fini della tutela geomorfologica del territorio, rispetto al PAI ancora vigente è chiamato a verificare la coerenza delle nuove previsioni e dei contenuti dello strumento urbanistico con la vigente disciplina di PAI
(http://www.appenninoseptentrionale.it/rep/distretto/pai/PAI_Arno_Norme&Allegati_estratto_GU_248_2_0051024.pdf).

Con riferimento al **PAI**, si segnala in particolare che l'area in esame **non ricade in aree classificate a pericolosità da frana.**

Per quanto sopra esposto, si rileva la necessità di verificare la coerenza del quadro conoscitivo del piano urbanistico in oggetto anche con il succitato Progetto PAI Dissesti geomorfologici adottato, ancorché non vigente.

Si ricorda che i Comuni, in occasione della formazione degli strumenti urbanistici, verificano la necessità di condurre approfondimenti di quadro conoscitivo, nel caso non siano rispettati i criteri dettati dal progetto di "PAI Dissesti geomorfologici". Tali approfondimenti sono da concordare con questo ente. Il settore di questa Autorità di riferimento per la redazione dei piani di bacino suddetti e per l'aggiornamento del quadro conoscitivo geomorfologico è l'*Area Pianificazione Assetto idrogeologico e Frane* (dirigente: Geol. M. Brugioni).

3. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE: Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA) e Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI).

Il **Piano di Gestione delle Acque (PGA)** è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico).

Si evidenzia che il PGA, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 25) del nuovo **Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Indirizzi di Piano, "Direttiva Derivazioni" e "Direttiva Deflusso Ecologico", attualmente efficaci).

Il PGA adottato è disponibile all'indirizzo https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=2904.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

La “Direttiva Derivazioni” è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558. A tale pagina è visualizzabile anche la documentazione relativa alla determinazione delle **zone di intrusione salina (IS)** e delle **aree di interazione acque superficiali/acque sotterranee**.

La “Direttiva Deflusso Ecologico” è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1561;

Per il bacino dell'Arno, oltre al PGA è efficace il **Piano di Bilancio Idrico (PBI)** del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015; il PBI è lo strumento conoscitivo su cui fondare la gestione della risorsa idrica, e fornisce gli strumenti per la regolazione amministrativa dei prelievi, sia superficiali che sotterranei, del bacino. **Il PBI è disponibile all'indirizzo: http://www.adbarno.it/arnoriver/testo_ar.php?id=1.**

Il Comune, ai fini della tutela delle acque, dovrà verificare la coerenza dello strumento urbanistico in oggetto con i citati Piani di bacino, in particolare secondo le seguenti indicazioni.

Per l'area in esame il Piano di Gestione delle Acque individua la presenza di:

- corpo idrico superficiale “CANALE EMISSARIO DI BIENTINA (FIUME SEREZZA NUOVA)”, classificato in stato ecologico CATTIVO (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) ed in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);
- corpo idrico sotterraneo “DELLE CERBAIE E FALDA PROFONDA MULTISTRATO”, classificato in stato quantitativo SCARSO (con obiettivo del mantenimento dello stato scarso) e stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027).

Si ricorda che la variante in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Con riferimento al Piano di Bilancio Idrico del bacino dell'Arno si segnala che sull'area in esame sono presenti:

- Acquifero di Bientina a grave deficit di bilancio (ai sensi dell'articolo 17 delle norme di PBI).
- Aree con “interferenza con reticolo superficiale” (ai sensi degli articoli 13 e 15 delle norme di PBI).
pertanto, eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.

Nel caso in cui l'intervento previsto dallo strumento urbanistico in esame richieda il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che per lo stesso in fase attuativa dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Il settore di questa Autorità di riferimento per la redazione/aggiornamento dei piani di bacino suddetti, e per chiarimenti circa l'applicazione delle relative discipline per i pareri sulle concessioni idriche ex art. 7 TU 1775, è l'Area Pianificazione, tutela e governo della risorsa idrica (dirigente: Ing. I. Bonamini).

4. Ulteriori indicazioni per la formazione del Piano in oggetto.

Relativamente al procedimento di V.A.S. in oggetto, si informa che questa Autorità di Bacino Distrettuale per ragioni di efficienza amministrativa parteciperà alle eventuali successive fasi di consultazione V.A.S. solo nel caso in cui intervengano modificazioni ai quadri conoscitivi contenuti nei Piani di bacino efficaci per l'area di interesse e, pertanto, qualora cambino i condizionamenti e le limitazioni indicati nella presente comunicazione. Viceversa, si informa che in caso di mancanza di riscontro da parte questa Autorità nelle successive fasi di consultazione VAS, codesto ente dovrà ritenere confermati i contenuti del presente contributo.

Per ogni comunicazione in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. Marco Lenzi, e-mail: m.lenzi@appenninosettentrionale.it.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenzi
(firmato digitalmente)

BL/ml

Comune di Vicopisano
Servizio 3 – Area Tecnica
Via del Pretorio, 1
56010 – VICOPISANO (PI)

al RUP: Arch. Marta Fioravanti

PEC: comune.vicopisano@postacert.toscana.it

OGGETTO: Art. 17 L.R. n° 65/2014 – Avvio del procedimento di formazione di variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico contestuale ex art. 238 L.R. n° 65/2014 per la realizzazione di polo socio-sanitario caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di 80+80 posti letto e da servizi semi-residenziali e domiciliari in località Guerrazzi Via per Bientina Altopascio nel Comune di Vicopisano. Richiesta pareri e contributi tecnici.

Con riferimento alla Vs. del 9 agosto 2022, pari oggetto, Vi comunichiamo che nella zona dei Vostri lavori, non sono presenti linee elettriche di proprietà TERNA S.p.A., in nome e per conto opera la scrivente Società.

Tale segnalazione è riferita alle linee con tensione uguale o maggiore a 132.000 Volt.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. - Dipartimento Trasmissione Centro Nord – Unità Impianti Firenze,
Via dei Della Robbia n. 41/5R - 50132 FIRENZE o via PEC: dipartimento-centronord@pec.terna.it .

Distinti saluti.

Unità Impianti Firenze
Il Responsabile
(A. Sciorpes)

DTCNR/UF1 – SM/mg



Comune di Bientina

Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele II, Nr. 53

56031- Bientina

P.IVA 00188060503

www.comune.bientina.pi.it

Area Tecnica

Responsabile di Area: Arch. Giancarlo Montanelli

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Tel. 0587 758435 Fax 0587 758428

Email: pianificazione@comune.bientina.pi.it

PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it

Prot. n° 10474/2022

(da citare nella risposta)

Data documento 16/08/2022

Spett.le

COMUNE DI VICOPISSANO

comune.vicopisano@postacert.toscana.it

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO CONTESTUALE EX ART. 238 L.R. N. 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI POLO SOCIO SANITARIO CARATTERIZZATO DA DUE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI DI 80 + 80 POSTI LETTO E DA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI CONTRIBUTO

In riferimento alla Variante di cui in oggetto

Con la presente si inoltra il seguente contributo:

- Per i servizi che, in relazione alle richieste degli enti, debbono essere allacciati su pubblica via ricadente nel comune di Bientina, sarà necessario presentare manomissione di suolo pubblico;
- Si segnala che per effettuare l'allaccio su Via Don Falaschi dovranno essere attraversati terreni di proprietà privata; risulta pertanto necessario acquisire, preventivamente alla richiesta di nulla osta di cui al punto precedente, le necessarie autorizzazioni del proprietario e presentare i necessari titoli abilitativi;
- Si confermano inoltre i contributi già espressi in sede di Conferenza di Copianificazione;
- Per quanto riguarda lo scarico fuori fognatura, lo stesso dovrà essere realizzato in modo che lo scarico non avvenga sul territorio del comune di Bientina nè sul suolo né sulle acque superficiali

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE
E GOVERNO DEL TERRITORIO**
(ing. Alessandra Frediani)

**IL RESPONSABILE
AREA TECNICA**
(arch. Giancarlo Montanelli)

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documento ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

E

comune di vicopisano
Comune di Vicopisano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0014072/2022 del 05/09/2022

Firmatario: Alessandra Frediani, Giancarlo Montanelli



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Comune di Vicopisano

Servizio 3 – Area Tecnica

comune.vicopisano@postacert.toscana.it

Cl. 34.43.01

Oggetto: VICOPISSANO (PI) - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 07.07.2022 - ART. 17 L.R. N. 65/2014 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO CONTESTUALE EX ART. 238 L.R.N. 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI POLO SOCIO SANITARIO CARATTERIZZATO DA DUE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI DI 80 + 80 POSTI LETTO E DA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI. Contributo di competenza - ambito archeologico.

In riferimento alla nota in oggetto, presa visione della documentazione trasmessa dal Richiedente, considerata l'entità dell'intervento, per l'ambito archeologico non si rilevano significative criticità. Si ricorda tuttavia che, ai fini della realizzazione dell'opera, dovrà essere attivato il Procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 D.Lgs 50/2016).

Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1bis del D.Lgs. n. 83 del 31/05/2014, convertito in Legge n. 106 del 29/07/2014.

Il funzionario archeologo
(Marcella Giorgio)
marcella.giorgio@cultura.gov.it

Il Soprintendente
arch. Valerio TESI

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss. del d.lgs 7
marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Lungarno Pacinotti n. 46 – 56126 Pisa - Tel. 050.926511 - C.F. 93035710503
PEC: sabap-pi@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-pi@cultura.gov.it

E

comune di vicopisano
Comune di Vicopisano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

PROTOCOLLO N. 014/2022 del 08/09/2022
Prestazione di servizio: PUBBLICAZIONE

Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici
Via Marradi, 114 – 57126 Livorno

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. PI.01.25.39/26.3 del 07/09/2022 a mezzo: PEC

Al Comune di Vicopisano (PI)

Servizio 3 – Area Tecnica

c.a. Arch. Marta Fioravanti

PEC: comune.vicopisano@postacert.toscana.it

e p.c.

AZ. USL Toscana Nord-Ovest

Dipartimento di prevenzione

UF Igiene Pubblica e nutrizione

PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

OGGETTO: Comune di Vicopisano – Procedimento di formazione di variante al PS e al RU contestuale ex art. 238 L.R. n. 65/2014 per la realizzazione di polo sociosanitario caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali (RSA) per non autosufficienti di 80 + 80 posti letto e da servizi semiresidenziali e domiciliari – Richiesta nulla-osta, pareri, contributi tecnici.

In riferimento alla nota del Comune di Vicopisano, prot. n.13049 del 09/08/2022, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento in oggetto con contestuale richiesta di contributo tecnico nelle materie di competenza, esaminata la documentazione prodotta a corredo del procedimento avviato, sulla base della relazione istruttoria allegata alla presente si ritiene che la Relazione di VAS associata alla variante debba essere integrata con le seguenti valutazioni:

La verifica di fattibilità di una specifica Variante al PCCA del Comune di Vicopisano al fine di rendere compatibile la classificazione acustica dell'area in esame con i criteri di cui al DPGR n.2/R/2014. La verifica di fattibilità deve essere condotta in base all'analisi delle immissioni sonore prodotte dalle varie sorgenti presenti nell'area, delle destinazioni d'uso delle aree limitrofe e delle previsioni di sviluppo territoriale come deducibili dalle disposizioni degli altri strumenti di pianificazione urbanistica del Comune.

2. La relazione previsionale di clima acustico prevista dall'art. 8, comma 3, della L. n. 447/95 e dall'art. 12, comma 3, della L.R. n.89/98 e redatta da un TCA regolarmente iscritto nell'elenco nazionale ENTECA in conformità ai criteri di cui alla DGR n.857/2013. La relazione deve essere finalizzata in particolare alla verifica di compatibilità dei livelli di rumore attualmente presenti con i limiti normativi previsti per un ricettore sensibile (quelli del DPR n.142/2014 per le strade e quelli del PCCA per le altre sorgenti). Si ricorda che nel caso in cui, per il rispetto dei limiti, fosse necessario procedere con interventi di risanamento, dovrà essere riportata una descrizione dettagliata della tipologia, del dimensionamento e dei costi previsti dell'intervento (barriere, asfalti, ed eventuali interventi al ricettore da giustificare espressamente) come richiesto dall'Allegato B della DGR n.857/2013; al fine della stima del potere fonoisolante di facciata, dovrà essere valutata la conformità

E
comune di vicopisano
Comune di Vicopisano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014285/2022 del 08/09/2022
Firma: PARRA BRACCI

delle prestazioni di isolamento acustico dell'edificio verso i rumori esterni ai requisiti di cui al DPCM 5/12/97.

3. Verificare la possibilità di modificare il progetto edilizio al fine di ottimizzare l'orientamento, la forma, la distribuzione volumetrica dell'edificio in relazione alla limitazione dell'esposizione al rumore negli ambienti interni a destinazione sensibile; prevedere, comunque, che le destinazioni funzionali più sensibili al rumore siano localizzate nelle parti dell'edificio meno esposte al rumore stradale.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

La Responsabile del SAF-AVL
Dott.ssa Barbara Bracci ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'Area Vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SETTORE
Affari e Servizi Generali
Servizi Ambientali e Territoriali
Ufficio Ambiente e territorio

COMUNE DI VICOPISANO
REGIONE TOSCANA

OGGETTO: Art. 17 L.R. n. 65/2014 – Avvio del procedimento di formazione di variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico contestuale ex art. 238 L.R. n. 65/2014 per la realizzazione di polo sociosanitario caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di 80 + 80 posti letto e da servizi semiresidenziali e domiciliari nel comune di Vicopisano - Richiesta nulla-osta, pareri, contributi tecnici - Contributo-

Con PROT. n. 37456 del 12/08/2022 è stata acquisita dall'Ente la comunicazione relativa all'avvio del procedimento di Variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale del comune di Vicopisano (PI) per la previsione di un'area sociosanitaria caratterizzato da due Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) per persone non autosufficienti, con una capienza complessiva di 80+80 posti letto e ulteriori servizi semiresidenziali o domiciliari per una superficie edificabile di 8.200 mq.

Nella relazione del responsabile del procedimento comunale viene dato atto di quanto segue:

La zona oggetto della richiesta è, dal punto di vista urbanistico, un'area non pianificata ai sensi dell'art. 105 della L.R.T. 65/2014 in quanto classificata come area soggetta a piano di recupero di iniziativa privata non approvato e non convenzionato alla data di scadenza del quinquennio dell'entrata in vigore del RU - variante generale - le cui previsioni hanno perso efficacia.

PROPOSTA URBANISTICA:

Nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici intercomunali avviati, l'Amministrazione comunale intende avviare una variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico vigenti.

INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO

La zona di intervento comprende un'area agricola residuale di circa 25.640 mq posta a sud della Località Guerrazzi lungo la strada provinciale Bientina-Altopascio. L'area posta al confine con il Comune di Bientina è delimitata a nord dal Fosso Fungaia, ad ovest dalla strada provinciale Bientina-Altopascio e a sud dal vecchio tracciato della ferrovia Pontedera-Lucca.

L'area oggetto di variante ricade all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall'art. 224 della L.R. 65/14. Per l'ipotesi di trasformazione è già stato attivato il procedimento di cui all'art. 25 della L.R. 65/14 nell'ambito del processo di formazione del PS e PO Intercomunali di Calci e Vicopisano.

Ai fini del miglioramento complessivo degli atti, attraverso forme di collaborazione tra le strutture tecniche degli Enti, con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.7 del 16/03/2022 in adeguamento al PIT /PPR e alla LR 65/2014 e definitiva approvazione agli esiti della conferenza paesaggistica, pubblicato sul BURT n 21 del 25/05/22 con efficacia dal 23/06/2022, si dà atto che l'area di intervento risulta:

- nel territorio agricolo del sistema territoriale della pianura dell'Arno;

Provincia di Pisa – Via P. Nenni, 30, 56124 Pisa Tel. 050- 929111- protocollo@provpisa.pcertificata.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali visita il nostro sito www.provincia.pisa.it, accedendo alla sezione “*privacy*”
[Amministrazione trasparente](#) > [Altri Contenuti](#) > [Dati ulteriori](#) > [Privacy](#)

E

comune di vicopisano
Comune di Vicopisano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0015268/2022 del 26/09/2022

Firmatario: GIUSEPPE POZZANA

- non interessata da immobili e aree di notevole interesse pubblico né da aree tutelate per legge ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice;

e si rappresenta che le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PTC individuano obiettivi specifici (art. 11), invarianti (art.12) e discipline delle invarianti (art. 13) a tutela dell'ambiente, del paesaggio, della città e degli insediamenti, delle infrastrutture e del territorio rurale e dettano indicazioni in base agli specifici Sistemi Territoriali, ovvero in base alle diverse identità culturali, fisiche ed alle specifiche peculiarità agricole dei luoghi.

Si richiama inoltre la LR 65/2014 con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 4 Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato;
- art 25 Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione;
- art. 224 - Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato;
- art 238 - Disposizioni particolari per opere pubbliche;

nonché le NTA del PTCP con riferimento a obiettivi e invarianti di qualità del territorio agricolo.

Le aree oggetto di intervento risultano in territorio agricolo, come tali sottoposte a specifica disciplina rispetto alla quale non risulta verificata la fattibilità degli interventi proposti, in quanto trattasi di consumo di suolo nel territorio rurale a fini insediativi e infrastrutturali. In ragione del fatto che tali aree rurali risultano esterne al perimetro del territorio urbanizzato, ne è stato previsto l'esame in sede di conferenza di copianificazione ai sensi dell'art 25 LR 64/14 al fine di valutare le relative previsioni di trasformazione.

L'individuazione del territorio urbanizzato sarà effettuata nel rispetto dell'art.4 della Lr 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato e delle disposizioni del PIT.

Per la strategia di rigenerazione urbana inserita tra le azioni e obiettivi del PSI viene richiamato il comma 4 dell'art 4 della LR 65/2014 secondo il quale "l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani". La disciplina regionale promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo, indicando disposizioni relative alla rigenerazione di aree degradate che concorrono a riqualificare il contesto urbano.

Quale contributo a carattere generale all'avvio del procedimento e all'avvio di VAS, si richiamano le indicazioni delle NTA del PTC idonee ad incrementare il quadro conoscitivo del PS e PO ai fini della coerenza e compatibilità con il Piano Provinciale, il quale attraverso obiettivi, indirizzi, invarianti, persegue:

- la tutela del territorio rurale favorendone interventi e o attività volte all'esercizio di forme di agricoltura;
- la salvaguarda degli elementi rappresentativi del sistema ambientale e nel caso specifico la pianura della bonifica di valore paesaggistico;
- l'individuazione di strumenti specifici di intervento, a minore impatto ambientale fortemente ancorati al contesto territoriale di riferimento;
- sinergie tra agricoltura e ambiente, al fine di valorizzare l'interrelazione tra l'ambiente rurale e il territorio circostante.

Indirizzi per il dimensionamento delle aree produttive di beni e di servizi.

Gli strumenti di pianificazione comunale nel quantificare il fabbisogno di nuovi impegni di suolo per funzioni produttive di beni e di servizi alle imprese, agli utenti ed agli addetti, di servizi distributivi, di servizi per il consumo finale, di altri servizi, dovranno valutare l'offerta di spazi data dai processi di rilocalizzazione, ove i siti siano suscettibili di mantenimento a destinazione per la funzione di produzione di beni e di servizi. La previsione di ampliamenti e di nuove aree per insediamenti produttivi di beni e di servizi dovrà essere commisurata alla domanda generata da:

- processi di sviluppo di nuove attività produttive indotte da tali settori o dall'insieme dell'economia locale, non soddisfacibile con le aree disponibili nello strumento urbanistico o a livello sovracomunale o con le aree dismesse rese disponibili;

- processi di crescita e di sviluppo delle imprese produttive di beni e di servizi esistenti per ampliamenti delle attività;
- esigenze di razionalizzazione e riqualificazione delle attività per ottimizzare la produttività; necessità di rilocalizzazione di imprese esistenti per incompatibilità ambientale o insediativa o per diseconomie in relazione alla distanza della localizzazione da linee di comunicazione o da centri di servizi; nuovi servizi alle imprese, servizi distributivi, servizi ricreativi/sportivi, servizi di ristoro, ecc.;
- necessità di riqualificare l'area nel suo complesso, anche per incrementare le superfici a verde e a parcheggi.

Costituisce disciplina delle invariants incentivare il recupero delle aree per attività produttive dismesse o poste in ambiti impropri anche per funzioni di servizio (attività espositive, turistico-ricettive, ricreative ecc.).

Edilizia residenziale sociale;

Gli strumenti urbanistici comunali determinano la domanda di spazi per funzioni produttive e per i servizi, in relazione anche alle categorie di servizi sociali, calcolata con riferimento alle caratteristiche della popolazione esistente e prevista, nel rispetto, per quanto concerne i servizi pubblici o ad uso collettivo, delle vigenti disposizioni.

Aree ad economia debole contigue agli aggregati urbani

Relativamente alle aree intese come periurbane, collocate tra la zona edificata e la zona agricola o come aree infraurbane, poste all'interno di aree già urbanizzate, gli strumenti di pianificazione comunali dettano discipline volte a inibirne trasformazioni e utilizzazioni improprie, suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale. Pertanto, pure non escludendo necessariamente le aree ad economia debole contigue agli aggregati urbani da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, devono prevedere trasformazioni, fisiche e funzionali, capaci di configurare un confine netto, anche visivo, tra la parte urbanizzata edificata con continuità e le altre parti del territorio.

Interventi di pianificazione delle potenzialità espansive future

Gli interventi di pianificazione delle potenzialità espansive future dovranno scaturire sulla base del quadro conoscitivo e della disponibilità e fragilità delle risorse territoriali, dell'andamento demografico e migratorio della popolazione, delle istanze economiche delle comunità e delle potenzialità insediative residue dello strumento urbanistico (attuazione delle previsioni di completamento ed espansive, dei trasferimenti e recuperi, del patrimonio edilizio non utilizzato) prevedendo fabbisogni espansivi residenziali, produttivi, infrastrutturali e per servizi per un arco di tempo di almeno 10 anni, compatibilmente con le risorse disponibili, in relazione al ruolo ordinatore riconosciuto dal P.T.C. ai diversi centri urbani, per le funzioni esistenti o prevedibili, ed alle aree produttive, nel contesto del sistema territoriale locale di appartenenza e dell'organizzazione provinciale del sistema funzionale produttivo e dei diversi servizi di interesse sovracomunale. Le previsioni insediative dovranno essere supportate dalle infrastrutture esistenti.

Fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e misure di prevenzione e mitigazione dei rischi.

Il PTC promuove:

- il risanamento dal dissesto geomorfologico, la riduzione della pericolosità idraulica, il mantenimento in efficienza del reticolo idraulico della bonifica, anche attraverso interventi sui corsi d'acqua e sui terreni, coordinati con le politiche e le pratiche agricole e di forestazione, in coerenza con le previsioni strutturali e le discipline del P.A.I. del Serchio e dell'Arno; del Piano di Bacino Toscana Costa;
- azioni e comportamenti tali da prevenire e non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, da aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica della rete idrografica principale e minore;
- l'adozione di misure di prevenzione per il rischio sismico nella pianificazione territoriale e nella costruzione di nuovi edifici nelle aree ad elevato rischio;
- la tabella all'art 20 delle NTA del PTC, definisce le diverse trasformazioni ed attività, teoricamente proponibili nel territorio, in relazione al livello di rischio idrogeologico che l'effettuazione della trasformazione od attività comporta in relazione al suo interessare aree comprese in una delle definite classi di vulnerabilità, in considerazione delle limitazioni e cautele da porre all'effettuazione della trasformazione o dell'attività.

Coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.

Il PTC nelle scelte localizzative delle funzioni, tiene conto delle esigenze connesse alle infrastrutture e servizi, quali:

- adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla definizione dei piani urbani del traffico degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico;
- miglioramento dell'accessibilità ai servizi sanitari e socio culturali d'interesse sovracomunale, tenendo conto delle esigenze dell'utenza più debole attraverso il coordinamento dell'orario dei diversi servizi di trasporto, conferendo alla viabilità principale del centro storico la funzione prevalente di servizio al pubblico trasporto, al trasporto collettivo su gomma ed alla mobilità dei residenti, mirando ad, abbattere i livelli d'inquinamento acustico ed atmosferico, sviluppare la rete ciclistica e integrarla con il servizio di trasporto pubblico e su ferro, in relazione ai bisogni dall'utenza, valorizzando le unità di spazio aperto con interventi sulla viabilità minore di quartiere;
- perseguire obiettivi di: prestazione e di integrazione con i sistemi infrastrutturali locali, compreso il sistema delle piste ciclabili, al fine di decongestionare le aree urbane; migliorare l'accessibilità alle diverse parti del territorio; migliorare l'impatto ambientale complessivo e soddisfare la domanda di mobilità;
- intervenire nelle parti urbanizzate ed edificate esistenti monofunzionali e specialistiche, da qualificare, anche con interventi di riconfigurazione urbana, accessibili dalle infrastrutture di trasporto lineari e puntuali.

Condizioni alla trasformazione, per la valutazione della sostenibilità e tutela delle risorse.

Per quanto riguarda la descrizione delle componenti ambientali, si rinvia ai dati e alle valutazioni del Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del PTC, contenente il Quadro Ambientale ed Ecologico provinciale e all'integrazione del Quadro conoscitivo, nonché al Doc. QC.9, Indicazioni del settore Ambiente ed energia, in relazione alle componenti Ambientali per i Comuni, di cui al contributo del settore regionale competente.

Conclusioni

Ferma restando la valenza di opera di interesse pubblico inerente il polo socio-sanitario proposto, si rimanda alla struttura regionale competente la valutazione della fattibilità dell'iter del procedimento urbanistico di variante proposto conseguentemente:

- alla perdita di efficacia pianificatoria della previsione urbanistica dell'area di intervento, per la decadenza degli Strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale comunali,
- all'inefficacia degli strumenti di pianificazione Territoriali e Urbanistici sovraordinati del PSI e POI in quanto in fase di formazione,
- al ricorso all'art. 238 della LR 65/2014 che contempla *varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.*

Il PTC, in ottemperanza alla legislazione vigente per il governo del territorio, persegue le finalità dello sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

L'accertamento della fattibilità dei nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali andrà condotta tenendo conto dei seguenti aspetti:

- della insussistenza di alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché della prevenzione e del recupero del degrado ambientale e funzionale;
- del fatto che in accordo con il PIT, le componenti significative del paesaggio agrario, in relazione alle risorse naturali e alla compresenza di fattori antropici, le aree di interesse ambientale, le aree della rete ecologica e le aree boscate rappresentano ambiti da preservare al fine di valorizzarne i caratteri e la specificità;
- del soddisfacimento di verifiche di compatibilità della localizzazione di ogni nuovo intervento con la permanenza delle preesistenze, prendendo in considerazione azioni di trasformazioni possibili e soluzioni alternative di insieme valutando un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti;

- della interrelazione tra Comuni limitrofi, al fine di valutare e supportare le implicazioni connesse alle previsioni pianificatorie per le possibili interazioni con le attività e funzioni preesistenti e future del Comune contermini;
- delle criticità e vulnerabilità del territorio, dei suoi aspetti geomorfologici idraulici, paesaggistici in coerenza con i piani sovraordinati; tenuto conto che il territorio è bene un comune e qualsiasi azione di trasformazione dovrà essere subordinata a specifici studi di fattibilità valutando l'interrelazione con i comuni contermini interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni.

SA

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Pozzana



Invio via PEC

Protocollo n. 2777 del 2022-09-28

Oggetto: Rilascio parere Comune di Vicopisano - Progetto di nuova edificazione per 2 RSA

Con la presente siamo a rispondere alla Vs comunicazione del 21/09/2022 prot. 6992, e pertanto a seguito di valutazione della documentazione tecnica del 31/08/2022 prot. 6445 è stato constatato che l'area da voi individuata, è adeguata a ubicare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Saranno previsti nella piazzola delle dimensioni 5 x 7,5 mt opportunamente recintata con cancelletto (dimensioni 1,20 mt) i seguenti contenitori:

n° 5 RSU 1000 lt

n° 2 Multimateriale 1000 lt

n° 2 Carta 1000 lt


n° 5 Organico 1000 lt

Per lo svuotamento dei rifiuti il mezzo seguirà la viabilità interna con accesso all'Rsa dalla Strada Provinciale.

Quanto sopra descritto salvo diversa specifica da parte dell'Amministrazione comunale.

Distinti saluti.

PROGETTAZIONE E CARTOGRAFIA
Gennaro Amarante





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

Oggetto: comune di VICOPISANO (PI)

L.R. 65/2014, art. 17 – Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ex art. 238 per la realizzazione di polo sociosanitario, caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di 80 + 80 posti letto e da servizi semi-residenziali e domiciliari – **AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Contributo tecnico in fase di avvio del procedimento

Al Responsabile del Procedimento
Ufficio Urbanistica Edilizia Privata
Comune di VICOPISANO (PI)
c.a. Arch. Marta Fioravanti

e p.c. Al Settore Pianificazione del territorio
Provincia di PISA

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di PISA E LIVORNO

Alla Direzione Urbanistica
SEDE

Il comune di Vicopisano, con nota prot. R.T. 0317540 del 11/08/2022, integrata successivamente con nota prot. R.T. 0320822 del 17/08/2022 ha trasmesso la D.C.C. n. 31 del 07/07/2022 di avvio del procedimento della Variante in oggetto e la relativa documentazione per gli adempimenti ai sensi dall'art. 17 della L.R. 65/2014. Si trasmette il contributo tecnico inerente il procedimento in oggetto.

Il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito e per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a :

- Arch. Alessandro Marioni - tel. 055/4385108 - e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it
Responsabile P.O. strumenti urbanistici comunali e provinciali – Toscana Centro Nord;
- Arch. Rossana Bartolini - tel. 055/4385481 - email: rossana.bartolini@regione.toscana.it
Funzionario referente strumenti urbanistici comunali e provinciali – Provincia di Pisa
- Dott. Cacioli Gianluca - tel. 0554383900 - e-mail: gianluca.cacioli@regione.toscana.it
Referente amministrativo della pratica.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Arch. Marco Carletti

R.B.

E
comune di vicopisano
Comune di Vicopisano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0015887/2022 del 06/10/2022
Firmatario: MARCO CARLETTI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

Oggetto: comune di VICOPISANO (PI)

L.R. 65/2014, art. 17 – Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ex art. 238 per la realizzazione di polo sociosanitario, caratterizzato da due residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di 80 + 80 posti letto e da servizi semi-residenziali e domiciliari – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Contributo tecnico in fase di avvio del procedimento

Il comune di Vicopisano, con nota prot. R.T. 0317540 del 11/08/2022, integrata successivamente con nota prot. R.T. 0320822 del 17/08/2022 ha trasmesso la D.C.C. n. 31 del 07/07/2022 di avvio del procedimento della Variante in oggetto e la relativa documentazione per gli adempimenti ai sensi dall'art. 17 della L.R. 65/2014.

Situazione urbanistica comunale (strumenti urbanistici generali)

Il comune di Vicopisano è dotato di:

- Piano Strutturale (P.S.) vigente approvato con D.C.C. n. 11 del 23/03/2005;
- Regolamento Urbanistico (R.U.) vigente approvato con D.C.C. n. 25 del 07/03/2008 e Variante generale approvata con D.C.C. n. 14 del 03/03/2014;
- Il comune di Vicopisano ha inoltre avviato insieme al comune di Calci il Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.) con D.C.C. di Calci n. 48 del 29/08/2019 e successiva D.C.C. di Vicopisano n. 76 del 30/09/2019, ed il Piano Operativo Intercomunale (P.O.I.) con D.C.C. di Calci n. 14 del 19/03/2020 e successiva D.C.C. di Vicopisano n. 28 del 21/04/2020.

In considerazione della situazione urbanistica comunale vigente al 27/11/2014, il comune di Vicopisano rientra nelle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 222 della L.R. 65/2014.

Inquadramento dell'area oggetto della Variante

L'area oggetto della Variante urbanistica :

- ricade nel P.S. vigente all'interno dell'Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) n. 10 – Guerrazzi, che attualmente prevede interventi di ristrutturazione urbanistica oltre che strutture ricettive e commerciali;
- ricade nel R.U. vigente nelle previsioni di sistema insediativo, UTOE n. 10 – Guerrazzi – zona di recupero e consolidazione urbanistica - schede norma dei comparti soggetti a piano attuativo – comparto n.1c., con destinazione urbanistica di ristrutturazione urbanistica/riconversione funzionale, tali previsioni hanno perso di efficacia in quanto soggette a piano attuativo mai approvato né convenzionato alla data di scadenza del quinquennio dall'entrata in vigore della Variante generale al R.U.;
- ricade nel P.S.I. avviato dai comuni di Calci e Vicopisano, in una zona destinata a servizi, con previsione di espansione a destinazione servizi privati/commerciali/turistico-ricettivi di cui una parte destinata a standards urbanistici, tali previsioni vengono confermate nel P.O.I. di Calci e Vicopisano, anch'esso in fase di avvio di procedimento;
- è posta all'esterno del perimetro del T.U., individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014;
- non è interessata da vincoli paesaggistici.

Descrizione del procedimento in oggetto

Dalla lettura della documentazione trasmessa si evince che la Variante urbanistica in oggetto prevede la realizzazione di un plesso sociosanitario assistenziale caratterizzato da due Residenze Sanitarie Assistenziali da 80 posti letto ciascuna e da ulteriori servizi di natura semi-residenziale e domiciliare.

L'obiettivo è di incrementare l'offerta socio-assistenziale del distretto pisano, andando ad integrare il suddetto plesso con le reti sanitarie ospedaliere esistenti e con il tessuto sociale del comune di Vicopisano e dei comuni limitrofi, anche attraverso l'assunzione di professionisti e operatori qualificati.

L'intervento previsto è stato riconosciuto dalla Giunta Comunale oggetto d'interesse pubblico, nella D.G.C. n. 72 del 29/06/2022, per cui si applica l'art. 238 della L.R. 65/2014.

Inoltre la suddetta previsione è già stata oggetto di conferenza di copianificazione con parere favorevole ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, in data 01/08/2022, all'interno dell'avvio del procedimento del P.S.I. e P.O.I. dei comuni di Calci e Vicopisano.

La zona nella quale si prevede la trasformazione si inserisce in un'area agricola residuale posta a sud della località Guerrazzi, lungo la strada provinciale Bientina-Altopascio e si configura come un completamento dell'urbanizzazione esistente del centro abitato di Bientina.

Nello specifico, la Variante urbanistica prevederà:

- una modifica al P.S. vigente, all'interno dell'Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) n. 10, la cui destinazione urbanistica terrà conto della realizzazione di un plesso sociosanitario assistenziale;
- una modifica al R.U. vigente, in cui sarà necessario inserire le previsioni per la realizzazione di un polo sociosanitario all'interno della scheda norma.

Contributo istruttorio

PIT-PPR : Quadro vincolistico - Obiettivi e direttive della Scheda d'ambito

In merito al quadro vincolistico del PIT-PPR si evidenzia che l'area oggetto della Variante urbanistica in oggetto non è interessata da vincoli paesaggistici, di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.

Il territorio comunale di Vicopisano ricade nella Scheda d'Ambito n. 08 – Piana di Livorno-Pisa-Pontedera del PIT-PPR.

Di seguito si riportano le direttive della disciplina d'uso della Scheda d'Ambito n. 08 che, in linea con quanto scritto nella Relazione ricevuta dal comune, potrebbero trovare attuazione nella Variante urbanistica, al fine di dimostrarne la conformazione al PIT-PPR (in uno specifico paragrafo).

- 1.3 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;
- 1.4 - ... definire e riqualificare i margini urbani attraverso interventi di riordino dei tessuti costruiti e della viabilità, di riorganizzazione degli spazi pubblici, di mitigazione degli aspetti di disomogeneità e di integrazione con il tessuto agricolo periurbano sia in termini visuali che fruitivi;
- 1.5 - evitare ulteriori frammentazioni del territorio rurale a opera di infrastrutture, volumi o attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo e garantire che i nuovi interventi infrastrutturali non accentuino l'effetto barriera creato dal corridoio infrastrutturale SGC Fi- Pi-Li, dalla Statale Tosco-Romagnola e dalla ferrovia sia dal punto di vista visuale che ecologico.

Conformazione al PIT-PPR

In merito alle procedure di conformazione al PIT-PPR si evidenzia che, in ottemperanza dell'art. 4 co.2, let. d) e art. 5 dell'Accordo Mibact-Regione Toscana del 17/05/2018, essendo la Variante urbanistica in oggetto una variante agli strumenti urbanistici generali non conformati al PIT-PPR, la stessa non dovrà essere sottoposta alla Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR e la valutazione di coerenza al PIT-PPR sarà quindi condotta nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario di cui agli artt. 17-19 della L.R. 65/2014.

Si raccomanda pertanto, in fase di adozione della Variante urbanistica in oggetto, la redazione di uno specifico paragrafo/elaborato che affronti il tema della coerenza della Variante urbanistica con il PIT-PPR,

indispensabile per la verifica di conformità con gli obiettivi, le direttive, ed eventuali prescrizioni d'uso del PIT-PPR medesimo.

Il presente contributo regionale in fase di avvio del procedimento di Variante urbanistica è formulato nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Funzionario per il territorio
Arch. Rossana Bartolini

Il Responsabile P.O.
Arch. Alessandro Marioni



Oggetto: Associazione dei Comuni di CALCI e VICOPISANO (PI)
L.R. 65/2014, art.25 – Piano Strutturale Intercomunale e Piano Operativo Intercomunale –
CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE.

Contributo tecnico

Direzione Urbanistica
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

In riferimento alla Vs richiesta, AOOGR/AD Prot. n. 228126 del 01/06/2022, è stata esaminata la documentazione reperita al percorso di rete indicato, la quale comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.

Per le aree oggetto del presente approfondimento, dagli elaborati predisposti, si evince che, in linea generale, non sono state esaminate nel dettaglio le caratteristiche del territorio con particolare riferimento alle pericolosità geologiche, idrauliche e sismiche, a cui tali aree risultano esposte.

Si rileva inoltre come il quadro conoscitivo esistente sia piuttosto datato (PS del 2003 e RU del 2006/2007 per Calci, PS 2005 e Variante RU del 2014 per Vicopisano) ed infatti tale quadro conoscitivo risulta attualmente in fase di revisione attraverso gli studi a supporto dei nuovi strumenti di pianificazione intercomunali (Piano Strutturale e Piano Operativo).

Attraverso tali studi saranno aggiornate inoltre le perimetrazioni del PAI e del PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, oltreché rese coerenti le classi di pericolosità del territorio intercomunale e di fattibilità delle previsioni al DPGR 5/R/20 ed alla LR 41/2018.

A titolo di contributo, per le previsioni oggetto di copianificazione, si ricorda la necessità, nelle successive fasi pianificatorie, di adeguarsi agli approfondimenti richiesti dal DPGR 5/R/2020 e dalla LR 41/2018, rispetto al nuovo quadro conoscitivo in aggiornamento.

Sempre in tale contesto dovranno inoltre essere analizzati eventuali ulteriori vincoli ambientali, tra cui quelli legati alla presenza del reticolo idrografico, di cui alla L.R. 79/2012, in relazione al rispetto delle aree di tutela dei corsi d'acqua sancito dall'art.3 della sopracitata L.R. n.41/2018.

A questo proposito, per le previsioni denominate 3V, 9V e 15V, appare che la presenza dello stesso reticolo (con la relativa vincolistica) non sia stata del tutto analizzata. Ciò specificatamente per la porzione nord della parte di iniziativa privata dell'area 3V, per la porzione nord della parte dell'intervento 1 dell'area 9V e per i 2 comparti posti più ad ovest dell'area denominata 15V.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Si segnala infine la presenza di ampie aree a pericolosità P3, elevata, del PGRA attualmente vigente all'interno dei comparti 9V e 10V, in quest'ultima previsione derivante dal recente aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità da alluvione dell'adiacente Comune di Bientina.

Distinti Saluti

Il Dirigente del Settore

Ing. Francesco Pistone

AOOGRT / AD Prot. 0255948 Data 24/06/2022 ore 12:31 Classifica N.060.020. Il documento è stato firmato da FRANCESCO PISTONE in data 24/06/2022 ore 12:30.

Referente istruttoria: S. Stano
Responsabile PO: F. Cioni



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

Oggetto: Associazione dei Comuni di CALCI e VICOPISANO (PI) - L.R. 65/2014, art. 25 – Piano Strutturale Intercomunale e Piano Operativo Intercomunale – CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE - Trasmissione contributo di settore.

Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, con target che poi sono stati rialzati a dicembre 2018 e a dicembre 2020:

- al 2030 riduzione di almeno del 55% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% del 2014, in corso il rialzo ad un nuovo obiettivo del 40%);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% del 2014, in corso il rialzo ad un nuovo obiettivo del 36%).

Questi obiettivi a breve sono ad oggi dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 48/2020): dal 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: è in corso di revisione il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per aggiornare la quota minima obbligatoria di consumo da FER per l'Italia in modo conforme al nuovo obiettivo UE del 40% al 2030, con un imponente incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy” - zero emissioni di CO2 al 2050 e quindi la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

Dati gli obiettivi della UE al 2050, quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 “Energy Roadmap 2050”) almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), “Toscana green 2050” stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in:

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile, la generazione distribuita e la mobilità elettrica;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (quelle non comprese nell'edilizia civile).

Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento delle Direttive UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Ad oggi, in applicazione del D.Lgs. 192/2005 vige il D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Tale norma impone che dal 2020 (dal 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici devono avere un consumo energetico “quasi zero”; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) gli obblighi di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici in caso di nuovi edifici e ristrutturazioni.

Si rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 192/2005 art. 4 comma 1bis (comma inserito dal d.lgs. 48/2020), che ha riscritto le prescrizioni di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli.

a3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili, definite dal Dlgs 199/2021 art.26 e dal corrispondente Allegato 3, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 199/2021, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Le prescrizioni succitate (che sostituiscono quelle del Dlgs 28/2011) si applicano per i progetti la cui richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022; si ricorda che "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è per il Dlgs 28/2011 l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovrebbero esser adeguati a tali contenuti entro lo stesso 13 giugno 2022, altrimenti decadono.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: in tal caso scattano obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 199/2021).

Lo stesso meccanismo per gli immobili vincolati per motivi storico – culturali e/o paesaggistici, laddove l'autorità competente dia parere negativo sull'inserimento degli impianti FER.

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA ((Piano Regionale per la Qualità dell'Aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

costruzioni o anche semplici ristrutturazioni edilizie vigono specifici divieti sugli impianti termici civili alimentati a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa per il riscaldamento nei comuni critici per il PM10 (particolato atmosferico) relativamente alle “aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri”;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, esclusivamente generatori di calore a biomassa con certificazione non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 199/2021, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, di particolare valore storico-artistico (es. edifici dei centri storici) per i quali potrà essere declinata una impossibilità di integrazione con le FER facendo scattare i meccanismi compensativi sulla prestazione energetica.

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 199/22: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato “diritto al sole”; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione regionale deve seguire per verificare le inidoneità: anche alla Regione è vietato definire limiti generici di potenza (sentenza CC 177/2021).
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa (allegato 2 alla scheda A3), impianti eolici (allegato 1 alla scheda A3) e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra (allegato 3 alla scheda A3), già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.

- Negli allegati 1 e 2 alla scheda A3 sono anche individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiederà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha ritenuto incompatibili grandi installazioni di fotovoltaico con le aree agricole e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).
- In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Incentivi pubblici ai privati per impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire localizzazioni ed opportunità ad hoc per permettere il massivo sviluppo delle FER richiesto dalla UE e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

b3) Realizzazioni di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;
- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;

- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata *“la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;*
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il SIN di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/05/2014 e con DM del 17/11/2021 è stato ridefinito il SIN di Livorno stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- Per le aree SIN di Massa Carrara e Livorno, come ridefinite a seguito dei DM sopra richiamati, nonché per le aree SIN di Piombino (DM 10/01/2000 e DM del 7/4/2006), SIN di Orbetello (Laguna di Orbetello - ex Sitoco individuato con L. 31/07/ 2002 n. 179, perimetrato con DM del 2/12/2002, DM 26/11/2007, O.P.C.M. n.3841 del 19/01/2010) la competenza in materia di bonifiche ex D.Lgs. 152/2006 risulta del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 252.
- Per le aree non rientranti nelle perimetrazioni di cui sopra la competenza è attribuita al Comune competente ai sensi della l.r. 30/2006 *“Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati”*.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti i documenti essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si dispone il seguente contributo tecnico:

- **L.R. 41/2018;**
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/06/2022
Numero A00GRT/0228126/N.060.020

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Renata Laura Caselli

gs. N.060.020